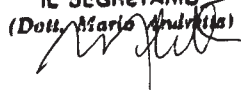


II 22/11/11

IL SEGRETARIO
(Dott. Mario Andreatta)



COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Provincia di Trento

Prot. INT. 10026/11

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO INTERCOMUNALE.

Tra la **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne A.C. n° 39 del 24.06.2011, esecutiva a' sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CAPRIANA** con sede in Capriana Piazza Roma n. 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 20 del 19.08.2011 esecutiva a' sensi di legge;
2. **CARANO** con sede in Carano via Giovanelli 38, C.F. 00148580228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 19 del 29.07.2011 esecutiva a' sensi di legge;
3. **CASTELLO MOLINA DI FIEMME**, con sede in Castello di Fiemme via Roma n° 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 31 del 02.09.2011 esecutiva a' sensi di legge,
4. **CAVALESE** con sede in Cavalese via S.Sebastiano, 7, C.F. 00270680226 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 38 del 03.08.2011 esecutiva a' sensi di legge;
5. **DAIANO** con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 22 del 03.10.2011 esecutiva a' sensi di legge;
6. **PANCHIA'** con sede in Panchià piazza Chiesa, 1, C.F. 82000870228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 18 del 22.09.2011 esecutiva a' sensi di legge;

7. **PREDAZZO** con sede in Predazzo piazza S.S. Filippo e Giacomo, 3, C.F. 00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 39 del 02.08.2011 esecutiva a' sensi di legge;

8. **TESERO** con sede in Tesero via IV Novembre, 29, C.F. 00303060222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 31 del 14.09.2011 esecutiva a' sensi di legge;

9. **VALFLORIANA** con sede in Valfloriana frazione Casatta, C.F. 91001540227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 24 del 18.10.2011 esecutiva a' sensi di legge;

10. **VARENA** con sede in Varena via Mercato 16, C.F. 00149160228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 20 del 28.07.2011 esecutiva a' sensi di legge;

11. **ZIANO DI FIEMME**, con sede in Ziano P.zza Italia 7 - Ziano, C.F. 0015970222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 22 del 03.10.2011, esecutiva a' sensi di legge

Premesso che lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i Consigli Comunali di Fiemme, ha previsto all'art. 7 (trasferimento volontario) commi 4 e 5 che:

4. In sede di costituzione della Comunità, i **Comuni affidano volontariamente** alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie:
 - competenze dei Comuni in materia di servizi educativi della prima infanzia;
 - servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale;
 - espropriazioni per opere ed interventi di interesse comunale;
5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività affidate ai sensi del comma 4, la Comunità stabilisce, previa intesa con i Comuni interessati, le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.

Dato atto che a seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, è quindi ora possibile dare attuazione alla decisione statutaria di cui al comma 4, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di **servizio pubblico**

di trasporto urbano intercomunale.

Viste le disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ;

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni della valle di Fiemme e la Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale**, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 commi 4 e 5 dello Statuto della Comunità.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico necessario per collegare i paesi della valle. Il servizio di trasporto urbano intercomunale può comprendere anche il collegamento con singole località della valle, ed i punti di partenza degli impianti a fune.

Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione invernale e, nei limiti delle risorse disponibili, anche nelle altre stagioni.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili.

Tenuto conto dell'esperienza ultra decennale nella gestione del servizio, la Comunità potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in

stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni di Fiemme si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

Per l'anno 2011 si assume quale limite di spesa a carico dei Comuni di Fiemme, l'importo di **€ 209.430,53** ripartiti secondo la tabella sotto riportata:

COMUNE	IMPORTO IN €
Comune di Capriana	1.100,00
Comune di Carano	20.943,02
Comune di Castello Molina di Fiemme	17.815,20
Comune di Cavalese	46.313,66
Comune di Daiano	5.365,98
Comune di Panchià	9.562,73
Comune di Predazzo	48.468,01
Comune di Tesero	31.187,18
Comune di Valfloriana	1.100,00
Comune di Varena	9.418,43
Comune di Ziano di Fiemme	18.156,32

L'importo così determinato è comprensivo di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita.

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di

altre eventuali entrate specifiche.

L'ammontare dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 6.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dalla Comunità per finanziare ulteriori interventi nel settore del trasporto pubblico.

ART. 5 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI -

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 6, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente la Comunità provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a ripartire sugli stessi, in misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati alla Comunità sullo specifico fondo dei servizio comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti

e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci, organo previsto dalla L.P. n.3/2006, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente della Giunta della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

ART. 7 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 8 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 6. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 9 - DURATA -

La presente convenzione è a tempo indeterminato, essendo la sua durata legata al perdurare dell'esistenza della norma Statutaria che ha disposto il trasferimento dell'esercizio della competenza, fatta salva l'entrata in vigore di norme di legge che dispongano diversamente sulla competenza in oggetto.

Art. 10 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

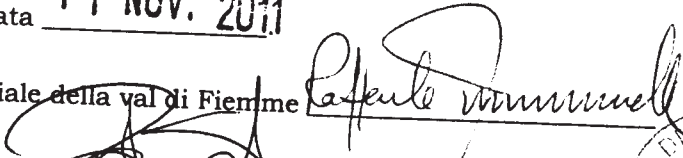
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

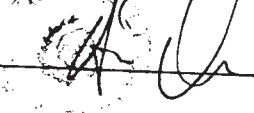
Art. 11 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

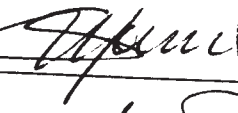
Letto, confermato e sottoscritto in data 11 NOV. 2011

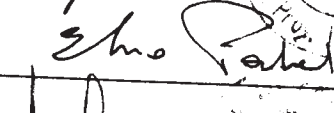
Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme 

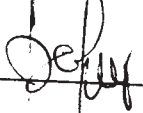
Il Sindaco del Comune di Capriana 

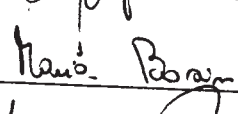
Il Sindaco del Comune di Carano 

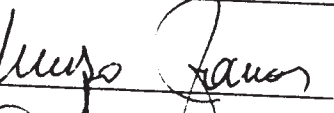
Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme 

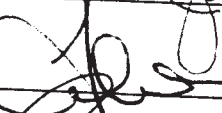
Il Sindaco del Comune di Cavalese 

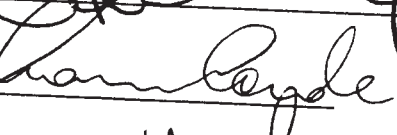
Il Sindaco del Comune di Daiano 

Il Sindaco del Comune di Panchià 

Il Sindaco del Comune di Predazzo 

Il Sindaco del Comune di Tesero 

Il Sindaco del Comune di Valfloriana 

Il Sindaco del Comune di Varena 

Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme 